

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«LA CHIOCCIOLA»

TERRE DI PEDEMONTE

A. COSTITUZIONE

Art.1 Nome, sede, durata

- 1.1 Sotto il nome “La Chiocciola” è costituita un’associazione neutra, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro giusta gli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e del presente statuto.
- 1.2 La sua sede è nel comune di Terre di Pedemonte presso la struttura “La Chiocciola”.
- 1.3 La sua durata è indeterminata.

Art. 2 Scopi

- a. L’Associazione ha lo scopo di garantire la gestione delle attività de “la Chiocciola” seguendo gli obiettivi pedagogici che essa definisce.
- b. Offrire una struttura e delle attività di accoglienza per la prima infanzia.
- c. Sostenere i genitori nel loro ruolo educativo.
- d. Promuovere delle occasioni d’incontro tra le famiglie del comune, agevolando l’integrazione sociale e lo scambio tra pari.
- e. Organizzare gite/feste/attività/conferenze/corsi durante l’anno civico rivolte alle famiglie (genitori e figli).
- f. Coinvolgere attivamente i genitori nella progettazione, organizzazione e nello svolgimento delle attività proposte.
- g. Condurre i bambini a esplorare l’ambiente e il territorio circostante.
- h. Incentivare gli scambi intergenerazionali.

Art. 3 Membri

3.1 Ammissioni

- a. **MEMBRI ATTIVI.** Sono ammessi come membri attivi: i membri dell'ufficio di coordinamento e ogni persona fisica con interesse nell'ambito della prima infanzia che presenta al Comitato una richiesta scritta di adesione che viene accolta e pagando la tassa annuale.
- b. **MEMBRI SOSTENITORI.** Sono considerati membri sostenitori tutti i genitori dei bambini iscritti a un'attività offerta dall'Associazione e tutte le persone interessate agli scopi dell'Associazione. I membri sostenitori possono partecipare alle assemblee con diritto d'opinione ma senza diritto di voto.

3.2 Dimissioni

Un membro può dimissionare unicamente al termine di un periodo amministrativo e vanno comunicate al Comitato per iscritto. Il Comitato radia i membri che non hanno proceduto al pagamento della quota annuale dopo un richiamo.

3.3 Esclusioni

L'assemblea, su proposta del Comitato, può escludere un membro per gravi motivi, segnatamente se lede gravemente gli interessi dell'Associazione.

Art. 4 Risorse

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- a. Dai contributi delle quote annuali dei membri.
- b. Dalle rette versate dagli utenti del preasilo "La Chiocciola".
- c. Dai contributi o sussidi in denaro o in natura di enti pubblici.
- d. Da proventi da manifestazioni proposte dall'associazione.
- e. Da donazioni, lasciti e contributi volontari.

Art. 5 Responsabilità limitata

L'associazione risponde dei propri impegni finanziari unicamente mediante i mezzi di cui all'Art.4. I membri sono esonerati da ogni responsabilità personale per gli impegni dell'Associazione.

B. ORGANIZZAZIONE

Art.6 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a. Assemblea dei membri.
- b. Comitato.
- c. Ufficio di coordinamento.
- d. Ufficio di revisione.

Art.7 Assemblea generale

- a. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.
- b. Il Comitato convoca l'Assemblea generale ordinaria una volta all'anno con il preavviso di almeno 20 giorni.
- c. Il Comitato può convocare un'assemblea generale straordinaria con il preavviso di almeno 20 giorni su domanda di almeno $\frac{1}{3}$ dei membri attivi.
- d. Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri attivi presenti. In caso di parità di voti quello del presidente del giorno è decisivo.
- e. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno $\frac{1}{3}$ dei membri attivi presenti si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 8 Competenze dell'assemblea generale

- a. Elegge un membro attivo a presidente del giorno e approva l'ordine del giorno.
- b. Approva il verbale dell'Assemblea precedente, la contabilità e il bilancio sullo stato patrimoniale.
- c. Elegge i membri del Comitato.
- d. Approva la quota annuale dei membri.
- e. Decide sull'eventuale proposta di adesione di una persona a membro attivo.

- f. Decide l'eventuale esclusione di un membro.
- g. Approva gli statuti e le loro modifiche.
- h. Decide lo scioglimento dell'Associazione.
- i. Delibera in merito a proposte del Comitato o dei soci che figurano all'ordine del giorno.

Art.9 Compiti dell'Assemblea generale ordinaria

L'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria deve necessariamente includere:

- a. Presentazione del rapporto annuale del Comitato.
- b. Uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'Associazione.
- c. Approvazione della contabilità e del bilancio sullo stato patrimoniale.
- d. L'elezione del Comitato.
- e. Eventuali proposte del Comitato.

Art.10 Il Comitato

- a) Il Comitato è composto da 3 a 7 membri che rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.
- b) Il Comitato rappresenta l'Associazione ed esegue le decisioni dell'Assemblea generale.
- c) Il Comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta dell'Ufficio di coordinamento.
- d) Le decisioni sono prese dalla maggioranza assoluta e in presenza di almeno la metà dei membri del Comitato.

Art.11 Compiti del Comitato

- a. Promuove gli scopi dell'Associazione.
- b. Rappresenta l'Associazione di fronte agli enti pubblici.
- c. Prepara l'assemblea generale, la convoca e la dirige.
- d. Nomina i membri dell'Ufficio di coordinamento.
- e. Garantisce l'applicazione dei presenti statuti.
- f. Statuisce e se il caso riporta all'assemblea le richieste di adesione a membro attivo.

- g. Propone all'assemblea tutte le decisioni che ritiene opportune.
- h. Inoltre:
 - in collaborazione con l'Ufficio di coordinamento assume il personale della struttura,
 - si occupa dei problemi relativi all'ammissione dei bambini,
 - elabora e controlla l'osservanza del regolamento interno,
 - può invitare i membri dell'Associazione a partecipare alle sue sedute.
- i. In collaborazione con l'Ufficio di coordinamento elabora i conti preventivi e consuntivi e gestisce il Patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 Ufficio di coordinamento

L'Ufficio di coordinamento può essere composto da una o più persone e assolve i seguenti compiti:

- a. Dirige e coordina le attività, i servizi e la gestione corrente dell'Associazione;
- b. Esegue le decisioni del Comitato;
- c. Garantisce il segretariato del Comitato;
- d. In collaborazione con il Comitato è responsabile della gestione dei movimenti finanziari;
- e. Collabora con il Comitato nella pianificazione, impostazione ed esecuzione dei progetti e attività straordinarie;
- f. In collaborazione con il Comitato nomina ed è responsabile del personale alle dipendenze dell'Associazione;
- g. Organizza e dirige la formazione continua dei dipendenti dell'Associazione;

L'Ufficio di coordinamento si organizza al suo interno e uno o più rappresentanti dell'Ufficio di coordinamento presenziano alle riunioni del Comitato con voce consultiva.

Art.13 Firma

L'Associazione si impegna verso terzi con la firma collettiva a due dei seguenti rappresentanti:

- Un membro del Comitato designato;
- Un rappresentante dell'Ufficio di coordinamento, in sua sostituzione una persona designata dal Comitato.

Il Comitato può però designare i soci autorizzati a firmare e la modalità di firma.

Art.14 Ufficio di revisione

Questo organo è composto da una/un revisore dei conti nominata/o annualmente dal Comitato per la verifica dei conti. La/il revisore presenta un rapporto che viene letto all'assemblea annuale dei soci e delle socie per la sua accettazione. La/il revisore non può fare parte del Comitato o essere parente di uno dei membri del Comitato.

Art.15 Modifica degli statuti

Per la modifica degli statuti dell'Associazione è richiesto la presenza all'Assemblea di almeno $\frac{2}{3}$ dei membri attivi ed è necessario il consenso di almeno $\frac{2}{3}$ dei membri attivi presenti. Se non è raggiunto il quorum, verrà convocata una seconda assemblea, in questo caso le decisioni verranno prese con la maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei membri presenti aventi il diritto di voto.

Art.16 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Comitato con preavviso di almeno 30 giorni. È richiesta la maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei votanti.

Art.17 Liquidazione dell'attivo

In caso di scioglimento, l'Associazione sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art.18 Disposizioni legali

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile svizzero.

Entrata in vigore

I presenti statuti, approvati dall'Assemblea costitutiva del 05.02.2019, sono stati modificati e approvati dall'Assemblea del 24.02.2025. Essi entrano in vigore con la loro approvazione e sostituiscono tutti i precedenti statuti.